

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

## Libro X - Esecuzione Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali

## Art. 680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

- 1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
- 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
- 3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

www.lexscripta.it